

REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DELLA SOMMA EX ART. 92 COMMI 5 e 6 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N.163 DEL 12.4.2006 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Indice

Art.1 - Oggetto	pag. 3
------------------------	---------------

CAPO I - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

Art.2 - Destinazione dell'incentivo	pag. 3
Art.3 - Soggetti destinatari dell'incentivo	pag. 4
Art.4 - Individuazione personale destinatario dell'incentivo e corresponsione	pag. 4
Art.5 - Consulenze e prestazioni specialistiche	pag. 5
Art.6 - Lavori oggetto di incentivo	pag. 5
Art.7 - Quantificazione dell'incentivo	pag. 5
Art.8 - Modalità di ripartizione dell'incentivo e sua liquidazione	pag. 6
Art.9 - Termini e penalità	pag. 9

CAPO II - ATTI PIANIFICAZIONE

Art.10 - Determinazione dell'incentivo	pag. 10
Art.11 - Definizione atto di pianificazione	pag. 10
Art.12 - Soggetti aventi diritto	pag. 10
Art.13 - Conferimento degli incarichi	pag. 11
Art.14 - Criteri di riparto e liquidazione del compenso	pag. 11
Art.15 - Termini e penalità	pag. 12

CAPO III - NORME COMUNI E FINALI

Art.16 - Iscrizione all'Albo Professionale	pag. 12
Art.17 - Responsabilità	pag. 12
Art.18 - Polizza assicurativa	pag. 12
Art.19 - Proprietà dei progetti	pag. 13
Art.20 - Orario di lavoro e spese accessorie	pag. 13
Art.21 - Rinvio a disposizioni di legge	pag. 13
Art.22 - Correlazione con altre forme di incentivazione	pag. 13
Art.23 - Ricorsi e contestazioni	pag. 13
Art.24 - Norme finali e transitorie	pag. 14
Art.25 - Pubblicità	pag. 14
Art.26 - Entrata in vigore	pag. 14

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di riparto dell'incentivo previsto dall'art. 92.5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato in percentuale sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

La percentuale di cui al precedente comma è stabilita nella misura del 1,75% (uno virgola settantacinque per cento) del costo preventivato posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

Sono fatte salve le eventuali modifiche normative che dovessero successivamente intervenire in ordine alla determinazione dell'entità del predetto incentivo e, pertanto, la percentuale indicata nel precedente comma dovrà ritenersi automaticamente rideterminata nel limite massimo consentito.

La disciplina riguarda innanzitutto i lavori elencati all'art. 3 del D.Lgs. 163/2006, ossia le "attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica".

Più in generale riguarda tutte "le attività materiali che comportano una modificazione durevole del mondo reale, di cui l'opera pubblica può essere il risultato", e che richiedono una progettazione ed un controllo dell'esecuzione anche con carattere di urgenza.

Il presente regolamento disciplina, altresì, la ripartizione del 30% della tariffa professionale tra i dipendenti di questa Provincia che partecipano alla redazione, anche parziale, di un atto di pianificazione comunque denominato.

Per atto di pianificazione, comunque denominato, si intende, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, ogni progetto, sia grafico che normativo, che disciplini e regolamenti l'assetto urbanistico, ambientale e trasportistico del territorio, nonché le relative infrastrutture tecnologiche necessarie alla pianificazione dello sviluppo.

CAPO I

PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

Art. 2

Destinazione dell'incentivo

Tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, l'incentivo è ripartito tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i collaboratori, per ogni singolo lavoro od opera statale, regionale, provinciale o comunale, anche qualora l'opera pubblica non risulti prevalente nell'ambito di appalti di forniture e di servizi. In tale ipotesi l'incentivo deve essere calcolato limitatamente alla quota di lavori non prevalente.

In caso di contratti misti in cui i lavori siano prevalenti rispetto a servizi e/o forniture chiaramente identificabili in sede contrattuale, l'incentivo deve essere correlato alla sola quota a base di gara relativa ai lavori.

Art. 3

Soggetti destinatari dell'incentivo

I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono:

- Il Responsabile Unico del Procedimento;
- Il Responsabile dei Lavori
- I Progettisti;
- Il Direttore dei Lavori;
- Il Coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione;
- Il Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione;
- Il Collaudatore Tecnico Amministrativo;
- Il personale tecnico che collabora con le precedenti figure, supportandole e/o predisponendo elaborati di tipo descrittivo (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni, contabilizzazioni, ecc..) e che si assume la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ecc..
- Il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, ecc...

Art. 4

Individuazione personale destinatario dell'incentivo e corresponsione

Ai sensi delle vigenti disposizioni, il responsabile unico del procedimento di ogni intervento è individuato nell'ambito del programma triennale dei lavori predisposto dal competente organo dell'Amministrazione.

Nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, garantendo la massima partecipazione e pari opportunità a tutte/i le/i lavoratrici/lavoratori, i restanti incarichi sono conferiti dal Dirigente preposto alla struttura competente.

A tal fine viene predisposto, a livello di Area (qualora la macrostruttura sia composta esclusivamente da Settori/Servizi tecnici) ovvero di Settore/Servizio (negli altri casi), un elenco del personale disponibile ad assumere gli incarichi e/o a collaborare alla realizzazione dell'opera/lavoro. L'elenco è aggiornato con cadenza annuale e chiunque può prenderne visione.

Per ogni singola opera o lavoro il Dirigente preposto alla struttura competente individua i dipendenti che partecipano, nella veste di incaricato o collaboratore, alla realizzazione dell'opera o del lavoro, specificando per ognuna di loro l'attività assegnata.

I dipendenti sono individuati attingendo dall'elenco di cui al precedente comma 3, applicando i criteri di equità e rotazione, fermo restando il possesso di capacità e requisiti professionali richiesti. Il criterio di equità non è riferito al numero di incarichi assegnati ad un dipendente, ma al valore delle opere o lavori assegnati.

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dagli incaricati. In caso di revoca dell'incarico o cessazione, al soggetto destinatario dell'incentivo viene erogata una somma commisurata alla effettiva positiva attività svolta.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti ad attività affidate a personale esterno costituiscono economie e non sono possono essere ridistribuite fra gli altri destinatari.

Art. 5

Prestazioni specialistiche e consulenze

Per l'espletamento dell'incarico, il Responsabile del Procedimento, il Progettista ed il Direttore dei Lavori possono avvalersi, senza che ciò incida sulla determinazione del fondo, di prestazioni professionali esterne specialistiche inerenti studi ed indagini geotecniche, geologiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, rilievi topografici e strumentali.

Nel caso, invece, di prestazioni professionali esterne per calcoli strutturali, progettazione di opere in cemento armato o metalliche, progettazione di impianti tecnologici, opere di bioingegneria, ovvero per consulenze specialistiche professionali esterne, il Responsabile Unico del Procedimento opererà una riduzione dell'incentivo spettante, proporzionalmente alla quota parte o peso percentuale della prestazione esternalizzata, determinata in rapporto alle tariffe professionali corrispondenti alla prestazione affidata all'esterno.

Art. 6

Lavori oggetto di incentivo

I lavori che possono formare oggetto di incentivazione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 sono tutte le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Per lavori di manutenzione, rilevanti ai fini del presente regolamento, devono intendersi quei lavori che comportano un'attività prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica, con l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi dell'opera pubblica cui afferiscono, non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale e che presuppongono un'attività di progettazione e/o direzione e/o contabilità dei lavori.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo, non potranno essere considerati lavori di manutenzione lo sfalcio dell'erba, lo sgombero neve e la pulizia strade.

Art. 7

Quantificazione dell'incentivo

L'incentivo spettante al personale per ogni specifico progetto o lavoro è determinato applicando la percentuale di cui all'art. 1 sull'importo preventivato posto a base di gara.

Il costo delle opere, ai fini della determinazione dell'incentivo, deve quindi intendersi al netto delle somme a disposizione per IVA, espropri o acquisto di aree, acquisto di beni mobili, ecc.... e da ogni altra voce progettuale.

L'incentivo, come quantificato ai sensi dei predetti commi, non è soggetto ad alcuna diminuzione qualora in sede di appalto si registrino dei ribassi d'asta o diminuzione dei lavori in sede di esecuzione.

In presenza di un progetto esecutivo generale, qualora l'Amministrazione ne richieda l'elaborazione di uno stralcio, l'incentivo relativo alla successiva progettazione dello stralcio sarà pari alla somma

risultante dall'applicazione della percentuale indicata al precedente art. 1 sull'importo a base d'asta dello stralcio.

In caso di varianti suppletive in corso d'opera, ammissibili ai sensi di legge, la percentuale indicata al precedente art.1 si applica anche sul maggior costo preventivato dell'opera o del lavoro, con conseguente aumento della somma destinata all'incentivazione.

Gli importi da destinare all'incentivo comprendono anche gli oneri riflessi, previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, ove previsto dalla legge e secondo i limiti stabiliti dalla stessa.

Art. 8 Modalità di ripartizione dell'incentivo e sua liquidazione

L'ammontare complessivo dell'incentivo di cui all'art. 1 per ogni singola opera o lavoro viene ripartito percentualmente tra i vari i soggetti incaricati delle singole attività come segue:

TABELLA 1/A (Opere / lavori **che necessitano** della nomina di Coordinatori della Sicurezza)

	Attività		
A1	Responsabile Unico del Procedimento	8%	8%
A2	Responsabile dei Lavori	8%	8%
B	Progettazione	31%	31%
C	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	5%	5%
D	Direzione Lavori	33%	33%
E	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	8%	7%
F1	Collaudo Tecnico Amministrativo	5%	
F2	Collaudo in corso d'opera		6%
F3	Collaudo statico	2%	2%

TABELLA 1/B (Opere / lavori **che non necessitano** della nomina di Coordinatori della Sicurezza)

	Attività		
A	Responsabile Unico del Procedimento / Lavori	8%	8%
A2	Responsabile dei Lavori	8%	8%
B	Progettazione	36%	35%
D	Direzione Lavori	41%	41%
F1	Collaudo Tecnico Amministrativo	5%	
F2	Collaudo in corso d'opera		6%
F3	Collaudo statico	2%	2%

Nella terza colonna delle tabelle sono riportate le percentuali di riparto in caso non sia previsto il collaudo in corso d'opera/statico, mentre nella quarta colonna sono riportate le percentuali di riparto in caso sia previsto il collaudo in corso d'opera. Nel caso non sia previsto il collaudo statico, la percentuale del 2% è attribuita alla Direzione lavori e, per effetto, le percentuali del 33% (Tabella 1/A) e del 41% (tabella 1/B) sono rispettivamente elevate al 35% e al 43%.

Le quote spettanti ai collaboratori tecnici ed ai collaboratori amministrativi sono concordate prima dell'espletamento delle attività e devono essere riportate nell'atto formale di conferimento dell'incarico. In mancanza di collaboratori, le quote indicate nelle tabelle 1/A e 1/B sono attribuite interamente al soggetto incaricato, diversamente vanno applicati i criteri sotto riportati.

La quota di incentivo per le attività riconducibile alla lettera “A1” - Responsabile Unico del Procedimento - delle tabelle 1/A e 1/B, in presenza di collaboratori, è suddivisa tra gli incaricati con il seguente criterio:

- 50% al dipendente che si assume la responsabilità di Responsabile Unico del Procedimento;
- 40% al personale tecnico che collabora con il Responsabile Unico del Procedimento per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento, supportandolo nello svolgimento dell’incarico;
- 10% al personale amministrativo che collabora con il RUP, nonché all’ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all’attività del responsabile unico del procedimento.

La quota di incentivo per le attività riconducibile alla lettera “A2” – Responsabile dei Lavori - delle tabelle 1/A e 1/B, in presenza di collaboratori, è suddivisa tra gli incaricati con il seguente criterio:

- 50% al dipendente che si assume la responsabilità di Responsabile dei Lavori;
- 40% al personale tecnico che collabora con il Responsabile dei Lavori per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento, supportandolo nello svolgimento dell’incarico;
- 10% al personale amministrativo che collabora con il Responsabile dei Lavori, nonché all’ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all’attività del responsabile dei lavori.

La quota di incentivo per le attività riconducibile alla lettera “B” - Progettazione - delle tabelle 1/A e 1/B è suddivisa tra gli incaricati con il seguente criterio:

- 50% al dipendente – progettista che sottoscrive il progetto assumendosi la responsabilità professionale;
- 40% ai dipendenti tecnici che collaborano alla progettazione che, sottoscrivendo i rispettivi documenti che hanno curato (per es. la parte grafica del progetto, la preventivazione dell’opera, la procedura espropriativa, la relazione geologica, ecc..), rispondono della correttezza dei medesimi in solido con il progettista;
- 10% al personale amministrativo e all’ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione del progetto.

La quota di incentivo riferita alle lettere “C” ed “E” delle tabelle 1/A e 1/B, per l’attività di Coordinamento ai fini applicativi del D.Lgs 81/2008, è suddivisa tra gli incaricati con il seguente criterio:

- 50% ai dipendenti che svolgono le mansioni giuridiche di coordinatore della sicurezza, assumendone la responsabilità progettuale e/o in fase di esecuzione;
- 40% ai dipendenti tecnici che hanno collaborato alla predisposizione del Piano o che ne verificano in corso d’opera la corretta applicazione;

- 10% al personale amministrativo che collabora con le figure giuridiche di coordinatore della sicurezza.

La quota di incentivo per le attività riconducibile alla lettera “D” (tabelle 1/A e 1/B) - Direzione Lavori e Contabilità delle Opere, è ripartita tra gli incaricati con il seguente criterio:

- 55% ai dipendenti che svolgono la funzione giuridica di Direttore Lavori e che firmano gli atti di competenza, assumendosi la responsabilità professionale;
- 35% ai dipendenti che svolgono attività di Direttore Operativo o di Ispettore di Cantiere, curando e sottoscrivendo i documenti contabili di competenza;
- 10% al personale amministrativo e all’ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che collaborano con la Direzione Lavori, sia dal punto di vista intellettuale che materiale.

Nei casi in cui è prevista la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del Certificato di Collaudo, la percentuale riportata nelle *tabelle 1/A e 1/B* relativa al Collaudatore Tecnico – Amministrativo è da ritenere di spettanza della Direzione Lavori.

Ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006, le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie. In tal caso, per le restanti prestazioni svolte da personale dipendente, si continua ad applicare la ripartizione percentuale di cui alle tabelle 1/A e 1/B.

Per attività parziali di progettazione, la quota di cui alla lettera B delle Tabelle 1/A e 1/B viene percentualmente determinata come segue:

TABELLA 2

Progetto Preliminare	25%
Progetto Definitivo	45%
Progetto Esecutivo	30%

La liquidazione del fondo viene effettuata in due momenti successivi:

- ad avvenuta approvazione del progetto dell'opera e dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche e integrazioni), sono corrisposte le quote di cui alle lettere B, C ed il 50% di A;
- ad avvenuta approvazione della contabilità finale dell'intervento ed acquisizione delle certificazioni di legge (regolare esecuzione, collaudo, dichiarazioni di conformità) sono corrisposte le quote di cui alle restanti lettere ed il saldo del 50% di A.

Ai fini della liquidazione dell’incentivo, il Responsabile del Procedimento, trasmette al Dirigente preposto alla struttura competente il prospetto definitivo del personale tecnico e amministrativo che ha partecipato positivamente alla realizzazione dell’opera, indicando a fianco di ognuno l’incarico assegnato / collaborazione effettivamente svolta, accompagnato da una proposta di ripartizione dell’incentivo, sulla base delle percentuali di cui alle Tabelle 1/A e 1/B e dei criteri di suddivisione delle singole quote derivanti dall’applicazione delle percentuali previste dalle tabelle medesime.

Il Dirigente preposto alla struttura competente procede all'approvazione della suddetta proposta, previa verifica di eventuali contestazioni, ed autorizza la liquidazione delle quote ai singoli beneficiari.

In caso di affidamenti di Progettazione e/o Direzione Lavori esterni all'Ente, al Responsabile Unico del Procedimento, quale riconoscimento delle responsabilità connesse all'assistenza ed al controllo dell'operato dei professionisti esterni incaricati, viene attribuita una percentuale complessiva dell'incentivo, rapportata alla percentuale di cui all'art. 1 del presunto importo dei lavori a base d'asta dell'opera o del lavoro, pari al 20%.

La quota di ripartizione delle percentuali come sopra predeterminata verrà di volta in volta fissata dal Dirigente preposto alla struttura competente sentiti il Responsabile Unico del Procedimento, il Progettista ed il Direttore dei Lavori.

Art. 9

Termini e penalità

Con il provvedimento d'incarico vengono stabiliti i termini per la presentazione degli elaborati progettuali.

In caso di mancato ed ingiustificato rispetto dei termini, verrà applicata una penale sulla quota spettante all'incaricato pari al 2,5% per ogni settimana di ritardo, fatta salva la possibilità di rivalersi sullo stesso per eventuali danni all'Amministrazione.

In caso di lieve violazione degli obblighi e compiti stabiliti dalla legge o nell'atto d'incarico, viene applicata una decurtazione del 10% sulla quota spettante all'incaricato o del 20% in caso di più violazioni, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sull'incaricato per eventuali danni patiti a causa della medesima violazione.

Il compenso incentivante di cui al presente capo non viene liquidato:

- al responsabile del procedimento, nel caso in cui violi gli obblighi posti a suo carico dal D.Lgs. 163/2006 o dal Regolamento Generale approvato con DPR 554/1999, o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, fatte salve la possibilità di rivalersi sullo stesso per i danni eventualmente derivati e la responsabilità disciplinare;
- ai progettisti, nel caso in cui per loro errori ed omissioni, sia necessario apportare varianti ai lavori, ai sensi dell'art. 132 – comma 1 – lettera e) del D. Lgs. 163/2006, fatte salve la possibilità di rivalersi sugli stessi per danni eventualmente derivati e la responsabilità disciplinare;
- ai soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, che violino gli obblighi posti a loro carico dal D.Lgs. 163/2006, dal Regolamento attuativo o dall'incarico ricevuto.

Le penali sono applicate, con atto motivato, dal Dirigente preposto alla struttura competente o dal Direttore d'Area.

CAPO II ATTI PIANIFICAZIONE

Art. 10 Quantificazione dell'incentivo

Il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di atti di pianificazione comunque denominati, qualora tali atti vengano direttamente redatti in tutto o in parte dagli uffici provinciali, costituisce la somma, al lordo degli oneri a carico dell'ente, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, che deve essere ripartita fra i soggetti aventi diritto di cui ai successivi articoli.

Nei casi in cui, per la tipologia dell'atto di pianificazione, non sia quantificabile la tariffa professionale secondo i disposti di legge o decreti vigenti in materia, l'importo della somma di cui al comma precedente sarà definita con atti della Giunta Provinciale, su proposta di un gruppo di valutazione tecnica nominato dalla Giunta Provinciale stessa.

Art. 11 Definizione atto di pianificazione.

Ferma restando la definizione di cui all'art. 1 del Regolamento, agli effetti di quanto sopra sono considerati atti di pianificazione generale e/o particolareggiata ed esecutiva, tutte le elaborazioni progettuali che concorrono, in modo integrante, pur con aspetti diversi, alla pianificazione dello sviluppo e dell'utilizzo del territorio della provincia di Brescia.

Art. 12 Soggetti aventi diritto

È destinatario dell'incentivo di cui all'art 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il personale dipendente della Provincia, di qualifica dirigenziale e non, che redige gli atti di pianificazione come indicati al precedente art. 11.

In particolare, i soggetti destinatari dell'incentivo sono: il responsabile del procedimento, il coordinatore ed i collaboratori tecnici ed amministrativi.

Ai fini del presente capo si intende per:

- A. responsabile del procedimento: il dirigente che rilascia il parere di regolarità tecnica in ordine alle proposte di deliberazione riguardanti l'atto di pianificazione;
- B. coordinatore: il dirigente o il funzionario che coordina l'attività di redazione dell'atto di pianificazione, partecipando altresì alla sua redazione mediante l'elaborazione della relazione generale o di altre parti fondamentali ed autonome dello stesso;
- C. collaboratori tecnici ed amministrativi: i dipendenti che collaborano alla redazione dell'atto di pianificazione. Essi si distinguono, in ragione dell'apporto effettivamente prestato, in tre fasce:
 - prima fascia: collaboratore con funzioni di supervisione generale delle attività di studio, analisi, valutazione dei vari elementi dell'atto di pianificazione e di elaborazione di parti fondamentali ed autonome dello stesso;

- seconda fascia: collaboratore con compiti di redazione della parte grafica e normativa del piano;
- terza fascia: collaboratore con compiti di consulenza specialistica in relazione ad aspetti specifici (geologo, botanico, chimico, agronomo, ingegnere, avvocato, ecc.....).

Art. 13 Conferimento degli incarichi

Il personale da incaricare viene individuato nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, garantendo la massima partecipazione e pari opportunità a tutte/i le/i lavoratrici/lavoratori.

I dipendenti sono individuati dal Dirigente preposto alla struttura competente, applicando i criteri di equità e rotazione, fermo restando il possesso di capacità e requisiti professionali richiesti.

Gli incarichi, in caso di lavori complessi, possono essere attuati e revocati nelle diverse fasi del lavoro.

Nel caso in cui la predisposizione del progetto venga affidata a più tecnici progettisti, nella determinazione di cui ai punti precedenti, dovranno essere indicati i compiti assegnati ad ogni singolo progettista e la quota di incentivo spettante a ciascuno.

Art. 14 Criteri di ripartizione e liquidazione del compenso

L'incentivo è ripartito e liquidato al personale incaricato della redazione dell'atto di pianificazione con atto del Dirigente preposto alla struttura competente, secondo i seguenti criteri di ripartizione:

	Attività	
A	Responsabile del Procedimento	10%
B	Coordinatore	30%
C	Collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi	60%

La percentuale spettante ai collaboratori, viene suddivisa come segue:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| a. Collaboratori di prima fascia | fino al 65% |
| b. Collaboratori di seconda fascia | fino al 20% |
| c. Collaboratori di terza fascia | fino al 15% |

La liquidazione dell'incentivo avviene in un'unica soluzione, successivamente all'adozione dell'atto di pianificazione da parte del competente organo provinciale.

La liquidazione pro-quota del compenso è determinata dal dirigente applicando i criteri di cui al primo comma, con individuazione della specifica e concreta percentuale di riparto in relazione all'attività effettivamente svolta da ogni singolo soggetto e salvo variazione delle percentuali di riparto relative ai collaboratori tecnici, qualora ricorrano adeguate motivazioni.

Le somme per la liquidazione dell'incentivo di che trattasi sono imputate ai capitoli di bilancio appositamente destinati alla pianificazione oggetto del lavoro, secondo le modalità individuate da ciascun settore interessato.

Art. 15
Termini e penalità

Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la presentazione degli elaborati progettuali.

In caso di mancato ed ingiustificato rispetto dei termini, verrà applicata una penale sulla quota spettante ai responsabili incaricati pari al 2,5 % per ogni settimana di ritardo.

Qualora persistano ritardi non giustificati, il Dirigente preposto alla struttura competente può sostituire il personale responsabile del ritardo escludendolo dalla suddivisione dell'incentivo.

CAPO III
NORME COMUNI E FINALI

Art. 16
Iscrizione all'Albo Professionale

I progetti sono redatti e firmati da dipendenti con adeguato profilo professionale abilitati all'esercizio della professione.

I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso la Provincia, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra Amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Art. 17
Polizza Assicurativa

Ai sensi dell'art.90, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, nei limiti e con le modalità fissate dal regolamento di attuazione, l'Amministrazione Provinciale stipulerà adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere.

Art. 18
Responsabilità

I titolari degli incarichi di progettazione ed esecuzione di opere e lavori sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 19
Proprietà dei progetti

I progetti ed i piani elaborati dal personale dell'Ente restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 20
Orario di lavoro e spese accessorie

L'attività di progettazione ed ogni altra attività disciplinata dal presente regolamento viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati e lo svolgimento delle altre attività rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 21
Rinvio a disposizioni di legge

Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente modificate alla luce di specifiche norme sopravvenute e contenute in provvedimenti legislativi nazionali e regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione delle presenti disposizioni, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale per i soli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore dei suddetti provvedimenti.

Art. 22
Correlazione con altre forme di incentivazione

L'incentivo corrisposto al singolo dirigente o dipendente non può superare l'eventuale limite fissato dalla vigente normativa.

L'assegnazione dei compensi incentivanti previsti dal presente regolamento non pregiudica la partecipazione a tutte le altre forme di retribuzione accessorie derivate dall'applicazione del contratto di lavoro vigente, avendo i compensi per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi, erogati attraverso lo specifico fondo, natura e finalità diverse dalle incentivazioni erogate per favorire l'attività interna di progettazione e direzione lavori.

Ai fini della correlazione tra i compensi incentivanti percepiti e le altre forme di retribuzioni accessorie, si rimanda a quanto stabilito e/o si stabilirà a livello di contrattazione collettiva nazionale e a livello di contrattazione decentrata.

Art. 23
Ricorsi e contestazioni

Eventuali contestazioni sulle quote assegnate in sede definitiva devono avvenire attraverso ricorso scritto da presentare, entro 10 giorni dall'attribuzione, al Direttore d'Area o, in caso conflitto

d'interesse, al Segretario Generale, il quale, riuniti e sentiti gli incaricati delle varie fasi dell'opera o del lavoro, procederà all'approvazione delle quote o alla loro redistribuzione.

Art. 24

Norme finali e transitorie

La previsione di cui all'art. 61, comma 7-*bis* D.L. 112/2008 (conv. L. 133/2008), che determina la riduzione dell'incentivo allo 0,5%, trova applicazione limitatamente agli incarichi conferiti a far data dal gennaio 2009 e fino alla data di entrata in vigore del "collegato al lavoro", in quanto quest'ultimo, abrogando all'art. 34 il citato comma 7-*bis*, ripristina la previgente soglia massima dell'incentivo.

Il presente regolamento viene adottato a seguito di intervenuto accordo a livello di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006. Trascorso un anno dalla sua applicazione, i sottoscrittori dell'accordo decentrato si sono impegnati a verificarne l'esito e ad apportare eventuali correttivi e/o modifiche.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il previgente regolamento approvato con DGP n. 115 del 27/03/2001.

Art. 25

Pubblicità

In relazione alle disposizioni in materia di trasparenza, valutazione e merito nelle pubbliche amministrazioni, con cadenza annuale è reso noto l'elenco dei dipendenti che hanno percepito l'incentivo di cui ai precedenti Capi I e II e le somme erogate ad ogni singolo dipendente, mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, ai sensi dell'art.22 della L.241/90.

Art. 26

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Provinciale.
